



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

Oggetto: Competenza professionale del Geometra al rilascio della Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) ex art. 7, comma 6, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per impianti elettrici di potenza inferiore a 6 kW. Riscontro alla nota dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trento prot. n. 531 del 17 luglio 2026 e al parere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento prot. n. 1261/2026 del 30 giugno 2026.

Rispondiamo in merito alla competenza di un geometra, iscritto al relativo Albo, a rendere una “Dichiarazione di Rispondenza” per un impianto elettrico di potenza inferiore a 6 kW, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

La richiesta di parere annota la circostanza che il geometra firmatario esibisce un parere favorevole del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento, che riproduce, per esplicita ammissione del Collegio stesso, la posizione già assunta a livello nazionale dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. L’Ordine trentino dubita della fondatezza di tale posizione, ritenendo che l’esperienza quinquennale nel settore impiantistico elettrico e le verifiche strumentali richieste dall’art. 7, comma 6, secondo i criteri della Norma CEI 64-8, restino estranee all’ordinaria attività professionale del geometra e chiede, quindi, a codesto Consiglio Nazionale una valutazione che confermi o confuti tale impostazione.

1. Il quadro normativo

L’art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008 prevede che, quando la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, essa sia sostituita da una dichiarazione di rispondenza resa, in via alternativa:

a) da un professionista iscritto all’albo professionale “per le specifiche competenze tecniche richieste”, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo e accertamenti; oppure,

b) limitatamente agli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2, da un soggetto che ricopra, da almeno cinque anni, il ruolo di “responsabile tecnico” di un’impresa abilitata ai sensi dell’art. 3, operante nel medesimo settore impiantistico.

Il settore impiantistico elettrico è definito dall’art. 1, comma 2, lettera a), quale insieme degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica. L’art. 5, comma 2, lettera a), cui rinvia la seconda ipotesi dell’art. 7, comma 6, riserva la progettazione a un professionista iscritto all’albo, “secondo le specifiche competenze tecniche richieste”, per le utenze condominiali e per le utenze domestiche di singola unità abitativa con potenza impegnata superiore a 6 kW o superficie superiore a 400 mq.

Il D.M. 37/2008 non ha subito, alla data odierna, modifiche alle disposizioni rilevanti per la questione che si affronta. L’ultimo intervento novellistico, il D.M. 17 luglio 2025, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, ha inciso sull’art. 2, comma 1, lettera a), sull’art. 3, comma 1, e sull’art. 5-bis, senza riguardare l’art. 1, comma 2, lettera a), l’art. 5, comma 2, lettera a), né l’art. 7, comma 6.

In via preliminare ed assorbente, si segnala una circostanza decisiva ai fini dell’inquadramento del quesito.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

La prima ipotesi dell'art. 7, comma 6, quella del professionista iscritto all'albo, non è subordinata ad alcuna soglia di potenza: si applica a qualunque impianto, quale che ne sia la potenza. La soglia dei 6 kW, che il parere del Collegio Geometri richiama a sostegno della propria competenza, opera su un piano diverso: essa condiziona soltanto l'apertura della seconda ipotesi, riservata al responsabile tecnico di un'impresa installatrice abilitata, figura organizzativamente e giuridicamente distinta dal libero professionista.

Per un impianto elettrico domestico inferiore a 6 kW, non ricadente nell'art. 5, comma 2, entrambe le ipotesi restano astrattamente percorribili; ma se il dichiarante si presenta, come nel caso segnalato dall'Ordine di Trento, nella veste di professionista iscritto all'albo, egli deve soddisfare comunque i requisiti della prima ipotesi ovvero deve possedere specifiche competenze tecniche nel settore impiantistico elettrico ed esercizio della professione, in quel settore, per almeno cinque anni.

La soglia di 6 kW non amplia il perimetro delle competenze proprie dell'albo di appartenenza: apre, per gli impianti di minor rilievo, una via ulteriore e alternativa, riservata a un soggetto di natura diversa dal professionista, ossia il "responsabile tecnico" di un'impresa abilitata.

Quindi, nel caso di dichiarazione di rispondenza di un impianto inferiore ai 6 kW, la facoltà di rilasciarla è riservata ai professionisti in possesso delle competenze specifiche, stabilite dalle leggi professionali nel settore impiantistico elettrico ed esercizio della professione. In via alternativa, la Di.Ri. può essere rilasciata dal Responsabile tecnico dell'impresa abilitata per la lettera specifica dell'impianto in esame.

Per quanto precede, la professione di "geometra" tra le attività a competenza tecnica specifica e riservata, di cui all'art. 16 R.D. 274/1929 lett. da a) a q) non è in possesso di competenze specifiche in materia impiantistica elettrica né abilitazione all'esercizio della professione di progettazione di impianti elettrici. E ciò, al fine del rilascio della Di.Ri, alle condizioni stabilite dall'art. 7 comma 6 D.M. 37/2008.

2. Il parere dell'Ordine dei Periti Industriali di Trento

L'Ordine di Trento fonda il proprio dubbio su due argomenti: la definizione del settore impiantistico elettrico offerta dall'art. 1, comma 2, lettera a), del D.M. 37/2008, e la constatazione che l'esercizio quinquennale della professione in tale settore, richiesto dall'art. 7, comma 6, resti estraneo all'attività ordinaria del geometra.

A ciò aggiunge un rilievo di merito tecnico: il sopralluogo e gli accertamenti richiesti dalla norma, se riferiti a un impianto elettrico, comportano verifiche strumentali, quali l'efficienza delle protezioni differenziali, la continuità dei conduttori di protezione, la misura della resistenza di terra, il coordinamento delle protezioni e la congruità delle giunzioni nelle scatole di derivazione, condotte secondo la Norma CEI 64-8, che presuppongono cognizioni elettrotecniche specialistiche e garantiscono la regola dell'arte, unico presupposto per il quale si possa attribuire rilevanza giuridica alla norma tecnica, una volta che sia richiamata dalla legge.

Il testo normativo, richiamato dall'Ordine di Trento, è coerente con il pianto normativo.

Infatti, sotto il profilo elettrotecnico, il rilievo relativo al contenuto delle verifiche CEI 64-8 risulta coerente con la struttura della norma: l'art. 7, comma 6, richiede non un mero accertamento documentale, bensì un sopralluogo con accertamenti sostanziali, sotto personale responsabilità del dichiarante, e ciò rafforza l'esigenza di una competenza tecnica specifica, non genericamente edilizia.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

Non a caso, il perito industriale in elettrotecnica ed automazione, oltre a vantare la specifica competenza in materia elettrica, contenuta all'art. 16 R.D. n. 275/1929, vanta tale formazione nelle materie oggetto dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, di cui al D.M. 445/1991 e D.M. 447/2000, nonché tra le materie oggetto di esame di Stato abilitante della laurea professionalizzante LP-03, istituita con Legge 163/2021 e regolata dai DD.MM. 684 e 687/2023.

In particolare, il Decreto Interministeriale n. 687 del 24 maggio 2023, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), definisce l'attuazione della laurea professionalizzante in "Professioni tecniche industriali e dell'informazione" (Classe LP-03), stabilendo gli obiettivi formativi, le attività di tirocinio pratico valutativo (TPV) e le modalità della prova pratica (PPV) per l'abilitazione professionale nel settore di specializzazione professionale in "impiantistica elettrica e automazione", così come previsto dal D.I. 13 gennaio 2026 n. 10.

Ad esempio, nella professione di perito industriale, l'"attività a competenza tecnica specifica" è rigorosamente individuata nell'attività di tirocinio necessario per l'accesso all'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale nel settore di specializzazione (nel caso di specie, "impiantistica elettrica e automazione") relativo al titolo di laurea (classe di laurea L9 -Ingegneria industriale), cui è prescritta per legge l'ammissione (art. 55 comma 2 lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328).

In virtù della Legge n. 89/2016, che stabilisce la partecipazione agli esami di abilitazione alla professione di perito industriale laureato per l'iscrizione all'ordine professionale esclusivamente ai candidati in possesso del titolo di studio di cui all'art. 55, comma 2, lett. d) del DPR 5 giugno 2001, n. 328 e al D.I. n.10 del 13 gennaio 2026, il periodo di tirocinio deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente la propria area il proprio settore di specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto all'art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990. A norma dell'art. 6 DPR 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è il periodo, svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari, che, insieme alla laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2, lett. d) del DPR appena citato, consente l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale Laureato.

Il tirocinio, di cui al comma precedente, svolto in convenzione con l'università, è compreso nei percorsi formativi accademici. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Altresì ha carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta del settore di specializzazione al quale accedere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

In alternativa alle modalità, di cui ai commi precedenti, è altresì considerato valido il tirocinio svolto nella forma di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, che il candidato, in possesso di uno dei titoli di cui al comma 2, eserciti nelle modalità e tipologie previste dalla legge, con mansioni proprie del settore di specializzazione per il quale si chiede l'ammissione all'esame di Stato (così, Regolamento del Tirocinio del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ai sensi dell'art. 6 comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137).

3. Il parere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Trento: verifica delle fonti

Il parere del Collegio Geometri richiama sei fonti principali, che vanno analizzati singolarmente.

a) D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 8.

L'articolo, rubricato «Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni», è tuttora vigente rispetto alla sua entrata in vigore: il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48, ne ha abrogato solo un periodo, relativo alle modalità



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

di definizione degli schemi di relazione tecnica, non la disposizione richiamata dal Collegio Geometri. Il testo citato tuttavia ha una portata limitata rispetto al quesito affrontato: la norma prevede che il progettista inserisca calcoli e verifiche energetiche nella relazione tecnica «nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche». Si tratta di una clausola di rinvio, non di una norma attributiva di competenza: essa presuppone che la competenza nel settore elettrico sia già stabilita altrove, nell'ordinamento professionale di ciascuna categoria, e non la costituisce né la integra. Il richiamo operato dal Collegio Geometri, pertanto, non dimostra la competenza elettrotecnica del geometra; ne presuppone, senza provarla, l'esistenza qualora lo fosse.

b) D.M. 37/2008, art. 5.

Come già osservato al paragrafo 1, la norma non esclude riserve esclusive di legge per singole categorie, ma subordina comunque la progettazione, ove richiesta, a un professionista iscritto all'albo, alla sussistenza delle specifiche competenze tecniche richieste: la questione si sposta, quindi, sul contenuto dell'ordinamento professionale del geometra, esaminato al punto seguente.

c) R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, e legge 2 marzo 1949, n. 144.

La disposizione, alle lettere da a) a q), elenca in modo tassativo le materie di competenza del geometra: operazioni topografiche ed estimative, tracciamento di strade, misura e divisione di fondi rustici, «progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili» (lettera m), funzioni contabili e peritali. Nessuna lettera menziona la progettazione, la direzione o la verifica di impianti elettrici. Il Collegio Geometri non cita direttamente il testo dell'art. 16, ma vi accede attraverso l'interpretazione giurisprudenziale, che ne ha esteso la portata, esaminata al punto d).

Quanto alla legge 2 marzo 1949, n. 144, la Corte costituzionale n. 199/1993, nella pronuncia depositata il 27 aprile 1993, ha effettivamente affermato che la legge n. 144/1949 «rappresenta un indubbio ausilio per contribuire ulteriormente a precisare le competenze professionali dei geometri» e può «fungere da disciplina integrativa delle previsioni dettate dal regolamento». Si precisa, però, che quella pronuncia decideva una questione di legittimità costituzionale sollevata in un procedimento penale per esercizio abusivo della professione, relativa all'indeterminatezza del criterio della modesta costruzione civile e non riguardava in alcun modo la materia impiantistica elettrica. Il principio ivi affermato conferma il valore integrativo della tariffa professionale rispetto al R.D. 274/1929, ma non ne dilata l'oggetto oltre le materie, che il regolamento del 1929 già elenca.

d) Cons. Stato, Sez. V, sentenza 27 aprile 2015, n. 2107.

In ordine alla sentenza di legittimità richiamata, segnalo un elemento che il parere del Collegio Geometri non esplicita e che si rivela determinante: la sentenza decide una controversia relativa a un impianto di riscaldamento, non a un impianto elettrico.

Il Consiglio di Stato vi afferma che le competenze del geometra in materia di impianti «derivano da una competenza più generale alla progettazione di edifici di modesta entità» e che l'impianto termico, in quanto parte essenziale della costruzione, rientra in tale competenza per un principio di accessorietà rispetto al fabbricato. Il principio di simmetria enunciato dalla pronuncia riguarda dunque un impianto strutturalmente e dimensionalmente commisurato all'edificio, non un impianto, come quello elettrico, la cui verifica di sicurezza richiede accertamenti tecnici specialistici, le prove secondo la Norma CEI 64-8 richiamate dai Periti Industriali, del tutto indipendenti dalle dimensioni della costruzione.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

L'estensione della pronuncia dagli impianti di riscaldamento agli impianti elettrici, operata dal Collegio Geometri, è un'operazione analogica di cui si comprende la logica sistematica, ma che non trova riscontro testuale nella sentenza citata, che la sentenza medesima non ha inteso compiere. Per questo, non possono condividersi le conclusioni ivi espresse.

Valga, per completezza, la circostanza che il richiamo all'art. 6, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, operato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 2015 per individuare l'origine storica del rinvio alle rispettive competenze, riguarda una disciplina che il D.M. 37/2008 ha abrogato, fatta eccezione per gli artt. 8, 14 e 16, mantenuti in vigore ai soli fini sanzionatori. Il principio interpretativo tratto da quella legge resta utilizzabile in chiave sistematica, poiché il D.M. 37/2008 riproduce all'art. 5 una struttura di rinvio analoga; si tratta, anche qui, di un'estensione interpretativa e non di una norma direttamente applicabile.

e) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, art. 2.

L'articolo, così come formulato, distingue nettamente due categorie di “tecnico abilitato” alla certificazione energetica:

1) quella del comma 3, riservata a chi possieda un titolo di studio, sia iscritto al relativo albo professionale e sia «abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi» in base al proprio ordinamento;

2) e quella del comma 4, riservata a chi possieda un titolo di studio, fra cui il diploma di geometra, espressamente elencato, privo però di tale abilitazione professionale specifica, il quale acquisisce la qualifica di tecnico abilitato soltanto «esclusivamente in materia di certificazione energetica» e solo dopo aver frequentato un corso di formazione con esame finale.

Il geometra rientra, per espressa previsione normativa, nella seconda categoria, non nella prima.

Si ritiene che questo dato confermi l'esatto contrario di quanto il Collegio Geometri intende dimostrare: che l'ordinamento riconosce al geometra una competenza energetica limitata e condizionata a una formazione aggiuntiva rispetto al titolo di base, proprio perché il suo ordinamento professionale non gli attribuisce, di per sé, un'abilitazione piena in materia impiantistica.

Per tutto quanto precede, la possibile estensione del concetto di “edilizia civile” fino a ricomprendere gli impianti asserviti alle opere edili, riferita alla sola attività di progettazione ai sensi dell'art. 5, non equivale a un riconoscimento di competenza per la Dichiarazione di Rispondenza ai sensi dell'art. 7, comma 6.

Le due norme individuano platee di soggetti abilitati solo parzialmente sovrapponibili: mentre l'art. 5, per gli impianti di minor rilievo, ammette in alternativa il responsabile tecnico dell'impresa installatrice, quale figura organica dell'impresa esecutrice, l'art. 7, comma 6, seconda ipotesi, richiede che il dichiarante ricopra da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata ai sensi dell'art. 3. Si tratta di un requisito soggettivo specifico, riferito a un ruolo organizzativo interno a un'impresa installatrice, non a un libero professionista che eserciti la propria attività in forma autonoma.

Nulla, nella documentazione posta a base del quesito, indica che il geometra firmatario della Di.Ri. in esame rivestisse tale ruolo. Ne consegue che, sui fatti quali riferiti dall'Ordine di Trento, neppure la lettura più favorevole al geometra, possa offrire un fondamento diretto alla Dichiarazione di Rispondenza da lui resa nella veste di professionista iscritto all'albo.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

4. Metodologia rilascio dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.)

La Di.Ri. ex art. 7 comma 6 è un atto dichiarativo tecnico: per questo motivo spetta a un professionista con specifiche competenze elettrotecniche e almeno 5 anni di attività nel settore impianti elettrici, accertate in concreto.

La sola iscrizione all'albo dei geometri non è sufficiente a soddisfare tale requisito settoriale. Le prove CEI 64-8 richiamate (differenziali, continuità PE, resistenza di terra, coordinamenti) confermano la natura specialistica dell'attività, che presuppone il possesso, da parte del professionista, di competenze specifiche in materia impiantistica (elettrotecnica), che siano attribuite per legge e individuati tassativamente tra le attività tecniche regolamentate per l'esercizio della relativa professione, nella specie di perito industriale e di ingegnere.

Per questo motivo, l'inferiorità della soglia dei 6 kW, assunta a parametro dimensionale o di modestia per riferire al geometra la competenza al rilascio di Di.Ri. ex art. 7 comma 6 non discende automaticamente dalla potenza dell'impianto, in quanto rappresenta soltanto una delimitazione, ma non una deroga normativa all'art. 7 comma 6. Il geometra potrà rilasciare la Di.Ri., solo se dimostrasse per ipotesi idoneità a svolgere le verifiche prescritte dalla legge professionale, ove esistente ed esperienza quinquennale nel settore elettrico ovvero, in via alternativa, svolgere l'attività nella qualità di "responsabile tecnico" dell'impresa, ma non di libero professionista "geometra", in quanto, come tale, non annovera le competenze professionali necessarie ex art. 16 R.D. n. 275/1929.

5. Responsabilità e obblighi contrattuali

La riserva legale legata alla Di.Ri ex art. 7 comma 6 ("per le specifiche competenze tecniche richieste"), così come prevista dai regolamenti professionali, comporta uno scenario di responsabilità civili e penali rilevanti per il professionista dichiarante.

Sotto il profilo civilistico, l'attività di verifica e attestazione tecnica di un impianto rientra, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, tra le attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 del codice civile, categoria che la giurisprudenza non limita alle sole attività espressamente qualificate come tali dalla legge, ma estende a ogni attività che presenti, per la sua natura o per i mezzi impiegati, una rilevante potenzialità offensiva. Ne consegue che il professionista, che rende una Dichiarazione di Rispondenza, risponde civilmente dei danni derivati da un impianto erroneamente attestato come conforme, salvo che provi di avere adottato tutte le misure idonee a evitarli: un onere probatorio gravoso, con evidenti ricadute contrattuali ex art. 2224 c.c., che presuppone il possesso reale delle competenze tecniche necessarie a un accertamento efficace. Analizzando il regolamento professionale del geometra, abbiamo accertato che competenze impiantistiche elettriche non sono previste.

Sotto il profilo penale, risponde del reato di cui all'art. 481 c.p., che punisce la falsità ideologica in certificati commessa da chi esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La giurisprudenza di legittimità applica tale fattispecie proprio alle attestazioni tecniche di conformità sottoscritte da un professionista abilitato: la Corte di Cassazione ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 481 c.p. a carico del professionista che attesti falsamente, in una relazione tecnica o in un'asseverazione a corredo di un procedimento edilizio, la conformità dell'intervento alla normativa applicabile, come affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. feriale, 2 agosto 2018, n. 39699. Per identità di *ratio*, un geometra, che attesti in una Dichiarazione di Rispondenza, sotto personale responsabilità, di possedere le specifiche competenze tecniche e i cinque anni di esercizio nel settore impiantistico elettrico richiesti dall'art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008, senza realmente



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

possederli, espone la propria attestazione al medesimo rischio di qualificazione penale, oltre alla responsabilità disciplinare verso il proprio Ordine e alla responsabilità civile sopra descritta.

Per questi motivi, per ogni Di.Ri., la legge impone di: 1. documentare i 5 anni di esercizio nel settore elettrico (curriculum, incarichi, iscrizione con settore, ecc.); 2. allegare esiti delle prove secondo CEI 64-8 eseguite con strumentazione idonea secondo la regola dell'arte; 3. delimitare l'ambito dell'impianto (civile/industriale, potenza, tensione) ai fini dell'art. 5 (e dell'eventuale alternativa del responsabile tecnico dove ammessa).

La Di.Ri. è una dichiarazione di conformità “postuma” e, come tale, è ammessa a condizioni specifiche e tipiche: quindi, solo se resa da professionista con “specifiche competenze tecniche richieste” e quinquennale esperienza nel settore impiantistico relativo, in quanto presuppone ispezione e accertamenti, nonché sopralluoghi ed accertamenti anche con prove strumentali secondo CEI 64-8, tipiche della elettrotecnica, che confermano il criterio di settorialità delle competenze alternativa al responsabile tecnico prevista solo per impianti non ricadenti nell'art. 5, c. 2.

Per quanto precede, l'art. 7, c. 6 richiede una competenza specifica nel settore impiantistico elettrico e esperienza quinquennale in quel settore, requisiti che non si presumono dal solo titolo di geometra e vanno provati in concreto; la soglia < 6 kW, invocata nel parere dei Geometri non è prevista dall'art. 7, c. 6 quale deroga automatica al requisito di settorialità.

6. Conclusioni

La questione se un geometra possa rendere una “Dichiarazione di Rispondenza” (Di.Ri.) per un impianto elettrico di potenza inferiore a 6 kW non trova una risposta affermativa nella lettera dell'art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008. La norma richiede, quale che sia la potenza dell'impianto, che il dichiarante sia un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste nel settore impiantistico elettrico, con cinque anni di esercizio in quel settore. La soluzione discende, dunque, interamente dal contenuto dell'ordinamento professionale del geometra.

Su questo punto, gli elementi raccolti convergono verso una conclusione più restrittiva di quella sostenuta dal Collegio Geometri di Trento, per le ragioni seguenti.

L'art. 16 del R.D. 274/1929, che disciplina in modo tassativo l'oggetto della professione di geometra, non menziona la progettazione, la direzione o la verifica di impianti, elettrici o di altra natura.

La giurisprudenza amministrativa, che ha esteso la nozione di “edilizia civile” fino a ricomprendere gli impianti tecnologici accessori al fabbricato (Cons. Stato n. 2107/2015 in testa), ha sempre ancorato tale estensione al criterio dell'accessorietà dimensionale e strutturale dell'impianto rispetto a una modesta costruzione civile, e non si è mai pronunciata specificamente su impianti elettrici sottoposti a verifiche di sicurezza secondo la Norma CEI 64-8, che rispondono a una logica tecnica diversa da quella dimensionale.

Le fonti ulteriori, richiamate dal Collegio Geometri, D.Lgs. 192/2005 e D.P.R. 75/2013, confermano, a un esame testuale diretto, non l'esistenza di una competenza elettrotecnica del geometra, ma la sua assenza in via ordinaria, poiché entrambe la subordinano a un accertamento successivo dell'ordinamento professionale di appartenenza o a una formazione aggiuntiva specifica.

Su queste basi, il parere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Trento non offre un fondamento giuridico sufficiente per riconoscere, in via generale, la competenza del geometra al rilascio



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

della Dichiarazione di Rispondenza per impianti elettrici, quand'anche di potenza inferiore a 6 kW, quando il dichiarante agisca nella qualità di libero professionista iscritto all'albo. La competenza a rendere tale dichiarazione, salvo che il geometra dimostri, con riscontro documentale concreto e non presunto, di aver maturato un'esperienza quinquennale specificamente elettrotecnica riconosciuta dal proprio ordinamento professionale, circostanza che l'ordinamento professionale del geometra non contempla né presume, resta riservata ai professionisti, il cui albo di appartenenza ricomprenda espressamente la progettazione e la verifica di impianti elettrici, come periti industriali e ingegneri o, in alternativa e nei soli limiti dell'art. 7, comma 6, seconda ipotesi, al “responsabile tecnico” di un'impresa installatrice abilitata operante da almeno cinque anni nel settore.